AGENS
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 giugno 2016

Alle Aziende TPL

Informativa n. 16/16/H.19

L o r o S e d i

OGGETTO Regolamento di esecuzione UE n. 2016/799: prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.

Si rende noto che lo scorso 26 maggio, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (LT39), è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE n. 799/2016 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il Regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.

Come noto, con il Regolamento UE n. 165/2014 la Commissione Europea ha adottato i tachigrafi digitali di seconda generazione definiti "intelligenti" in quanto "*includono una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce e un'interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti*". Ciò detto, con il Regolamento del 18 marzo 2016, la Commissione Europea definisce le specifiche prescrizioni tecniche di detti apparecchi ai fini di un'applicazione uniforme della disciplina.

In generale, il Regolamento in oggetto dispone che il tachigrafo, insieme con il sensore di movimento, dovrà permettere la geolocalizzazione del veicolo tramite i sistemi Galileo ed EGNOS, oltre che tramite altri sistemi di localizzazione satellitare. Al fine di "*agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile*" - come riporta l'art.8 del Reg.(UE) 165/2014 - la posizione del veicolo verrà automaticamente registrata nei seguenti punti, "*ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:*
— il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero,
— il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida,
— il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero".

Quindi, accanto al sensore di movimento - che resta la principale fonte di misurazione della velocità e della distanza - opera il ricevitore satellitare e l'apparecchio svolge, quindi, un confronto tra le due informazioni per verificare che

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005

siano coerenti tra loro. Inoltre, come viene riportato nei considerando al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 al fine di evitare eventuali manomissioni o l'uso improprio di tali apparecchi, è stato previsto un sistema di diagnosi precoce remota che servirà "*a trasmettere ad un agente che effettua controlli su strada, i dati del tachigrafo digitale e le informazioni relative ai pesi e al peso per asse del veicolo combinato*". Si precisa che, a norma dell'art. 10 *quinquies* della Direttiva 96/53/CE, il dispositivo di diagnosi precoce remota trasmette anche i dati sul peso forniti da un sistema di pesatura interno di bordo, ai fini della rapida individuazione delle frodi. Questo controllo remoto, però, non potrà essere usato vicino ai caselli autostradali, perché usa la stessa banda di frequenza (5795-5805 Mhz) dei sistemi di telepedaggio.

Il Regolamento dispone, altresì, le prescrizioni amministrative e tecniche per le procedure di omologazione dei tachigrafi, compresi meccanismi di sicurezza quali per esempio la sostituzione degli apparecchi dopo quindici anni dalla validità del certificato di sicurezza. Per quanto concerne i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti, dovranno continuare a soddisfare, sempre con riferimento alla costruzione, il collaudo, l'installazione, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione, le prescrizioni dell'Allegato 1 o dell'Allegato 1B, secondo i casi, del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio.

Infine, si precisa che il Regolamento UE n. 2016/799 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e che 36 mesi dopo l'entrata in vigore del medesimo, quindi a far data dal giugno 2019, tutti i veicoli immatricolati negli Stati membri dell'Unione dovranno montare i nuovi tachigrafi che opereranno insieme a quelli di prima generazione per i quali potranno essere emesse carte tachigrafiche di seconda generazione. Con riferimento alle predette carte, come si legge nel testo del Regolamento, non sarà richiesta la sostituzione delle carte tachigrafiche di prima generazione in corso di validità alla data d'introduzione.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti porgiamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE TPL
(Livio Ravera)